

TI_GERICHTE 34.2015.35 vom 28. April 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2015.35

FR: TI_GERICHTE 34.2015.35 du 28 avril 2016

IT: TI_GERICHTE 34.2015.35 del 28 aprile 2016

Volltext

Incarto n.34.2015.35

RG/sc

Lugano

28 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa promossa con istanza del 19 ottobre 2015 e che oppone

AT 1

a

1. CV 1

2. CV 2

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con sentenza 19 settembre 2013, passata in giudicato l'11 ottobre 2013, il Tribunale di _____ (Italia) ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CV 1 e AT 1 il 1. ottobre 1981, confermando ■ per quanto qui interessa ■ la regolamentazione adottata dagli ex coniugi i quali hanno convenuto che ■ il capitale previdenziale (c.d. Secondo Pilastro) cumulato durante il matrimonio sino alla data del divorzio, in relazione all'■ attività lavorativa svolta dal sig. CV 1 in territorio elvetico, venga suddiviso secondo i criteri stabiliti dalla legge Svizzera, impegnandosi reciprocamente a prestare la propria collaborazione presso l'■ ente previdenziale preposto, qualora sia consentito ad uno di essi di ottenere il pagamento pro-quota od un anticipo prima dell'■ età pensionabile. Per il caso di vendita della casa già coniugale, i coniugi si impegnano altresì, ove richiesto all'■ ente previdenziale preposto, a restituire il prelievo anticipato per l'■ acquisto della medesima in parti eguali fra loro ■ (doc. B).

1.2 Con istanza 19 ottobre 2015 AT 1, rappresentata dall'■avv. RA 1, si è rivolta allo scrivente Tribunale (TCA) chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza italiana nonché l'■esecuzione della divisione degli averi previdenziali dell'■ex marito.

1.3 Il TCA ha quindi chiesto a CV 1 di confermare, in particolare, di non opporsi alla delibazione e di presentare eventuali osservazioni all'■istanza in oggetto, di indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze di libero passaggio, di indicare se egli percepisce prestazioni del secondo pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio capitale previdenziale (cfr. II).

Stante la non opposizione dell'■ex marito alla delibazione, alla luce delle informazioni fornite relativamente agli istituti di previdenza cui esso è stato assicurato durante il matrimonio (cfr. VI) il TCA ha chiesto all'■istituto interessato (CV 2 collettiva Vita) le informazioni utili ai fini del riparto (cfr. VIII).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'■istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'■art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Delibazione

2.2.1 La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all'■art. 29 LDIP (RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all'■autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'■autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).

Dall'■istanza in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della sentenza del Tribunale di _____ ■ laddove statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali dell'■ex marito ■ sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.

In caso di divorzio pronunciato all'■estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev'■essere riconosciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l'■istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell'■azienda presso cui l'■assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-id.2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid.

2.1; Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in Schaffhauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L'■applicazione dell'■art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell'■ex marito convenuto in giudizio dall'■ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata all'■estero, l'■esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der

sozialrechtlichen Abte-lung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e daMeyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell'8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).

Stante quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l'art. 73 cpv. 3 LPP l'esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da CV 1 il quale ha svolto, con accumulo di capitale previdenziale, e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. VI). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur), della sentenza del Tribunale di _____, laddove questa ha per oggetto la compensazione delle aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).

2.2.2 L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L'art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera o in uno Stato terzo una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).

2.2.3 In materia di previdenza professionale la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le vertenze, ammettendo l'applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall'art. 65 LDIP; sull'argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2^a ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von Kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all'art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).

In concreto dal fascicolo risulta che al momento della pronuncia del divorzio AT 1 e CV 1 erano entrambi domiciliati nella giurisdizione del Tribunale di _____. A norma dell'art. 26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la competenza

del Tribunale di _____ era quindi data, come risulterebbe dall'altronde pure data la competenza giusta il suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. La sentenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato l'11 ottobre 2013 come attestato dalla stampiglia apposta sull'esemplare della sentenza versata agli atti (doc. B).

2.2.4 Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all'estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero è sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero in assenza di un accordo tra le parti oppure allorché esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC) e non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte loro concernente l'attuabilità di una divisione, delimitare il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto rispettivamente, se del caso, un'equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid.2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342 consid.2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, *Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier*, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), *Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme*, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Al riguardo va ricordato che nell'ambito del riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall'art. 27 cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche dell'ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell'art. 27 cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della *kontrollierte Wirkungsübernahme*; DTF 130 III 342 consid.2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; Volken, *Kommentar zum IPRG*, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, *Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht*, 1998, pp. 23s; Berther, *Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, österreichischen und englischen Erbfällen*, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, *BVG-Kommentar*, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/ Rumo-Jungo (Hrsg.), *Kind und Scheidung*, 2006, p.281 Nr. 95; cfr. anche il Parere dell'Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: *La divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere*, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con riferimento all'art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, *Anerkennung und Vollstreckung von US class action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz*, in SStR Nr. 129, 2008 pp. 165ss).

Posto come non siano nella specie ravvisabili e nemmeno vengono fatti valere motivi di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell'art. 280 CPC munito di attestazione da parte dell'istituto

previdenziale circa l'attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie l'ipotesi di cui all'art. 281 cpv. 1 CC ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell'importo delle quote da trasferire accompagnata da un'attestazione d'attuabilità da parte dell'istituto di previdenza ■ la sentenza 19 settembre 2013 del Tribunale di _____, laddove stabilisce il diritto di AT 1 alla metà dell'avere pensionistico (2° pilastro) accumulato in Svizzera dall'ex coniuge (cfr. supra consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2.3 Divisione

2.3.1 Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra consid. 2.1.1) procede all'esecuzione della divisione in base alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato dove l'avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previdenza hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Secondo l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.

Per l'art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L'art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d'applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che CV 1 fosse assicurato al momento del matrimonio (1. ottobre 1981) presso un ente previdenziale svizzero o disponesse a tale epoca di averi di previdenza depositati in Svizzera (cfr. supra consid. 2.3.1 in fine). Successivamente alla data del matrimonio egli ■ assicurato ai fini previdenziali quale lavoratore alle dipendenze (incontestatamente) dapprima della _____ (1989-1998) in seguito della _____ (1998-2003), della _____ (2003-2004), della _____ (2004-2013) ed infine della _____ ■ ha accumulato un capitale previdenziale, tuttora depositato presso la CV 2 (contratto d'adesione _____), ammontante, alla crescita in giudicato del divorzio (11 ottobre 2013, momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236), a CHF 76'145.50 (cfr. VII/2).

Dalle tavole processuali emerge inoltre che il 1. ottobre 2000 l'ex marito ha effettuato, presso la _____ cui era assicurato a tale momento, un prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria di CHF 25'591.-- (cfr. VII/2).

Ora, capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il finanziamento dell'abitazione primaria ■ e per i quali sussiste ancora, come nel presente caso (cfr. IX), l'obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) ■ non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

Ne consegue che ■ stante un capitale di CHF 76'145.50 al momento del divorzio, aumentato dell'importo di cui al suddetto prelievo (CHF 25'591) ■ l'aver pensionistico accumulato da CV 1 e suscettibile di essere diviso deve essere cifrato in CHF 101'736.50.

Considerato quanto precede e stante l'irrelevanza ai fini del presente giudizio della pattuizione fatta oggetto di conferma da parte del giudice del divorzio secondo cui in ■ caso di vendita della casa già coniugale, i coniugi si impegnano altresì, ove richiesto all'ente previdenziale preposto, a restituire il prelievo anticipato per l'acquisto della medesima in parti eguali fra loro ■ (cfr. supra consid. 1.1), richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Tribunale di Varese, essendo nella specie da considerare che tutto l'aver disponibile al momento del divorzio, unitamente alla somma prelevata per il finanziamento della proprietà d'abitazione, è stato accumulato in costanza di matrimonio (cfr. supra consid. 2.3.1), a favore di AT 1 spetta un accredito di CHF 50'868.25 (101'736.50: 2).

2.3.3 Per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP, l'aver cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può essere chiesto il pagamento in contanti a norma dell'art. 5 LFLP.

Ne segue che la somma di CHF 50'868.25 con gli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati dall'11 ottobre 2013 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell'8 aprile 2003, B 94/02 dell'8 aprile 2003, B 113/02 dell'8 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere accreditata da parte della CV 2 (contratto d'adesione n. _____) a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l'_____ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.4 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L'_____ avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF101'736.50.

2.- È fatto ordine alla CV 2 (contratto d'adesione _____) di versare a favore di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la _____, la somma di CHF 50'868.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall'11 ottobre 2013.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

giudice Raffaele Guffi

Il segretario

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.